



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 24.11.2008

CAPO I – IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

ART. 1 – Definizione del Servizio

Per servizio di noleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli, muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti nel territorio comunale secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20.

ART. 2 – Disciplina del Servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina delle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

ART. 3 – Condizioni di esercizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti previsti nell'art. 7 del presente regolamento, conformemente a quanto stabilito dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Commercio l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 4 – Numero delle autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20, la Provincia di Milano ha assegnato al Comune di Marcallo con Casone n. una autorizzazione da rilasciare. Questa verrà rilasciata mediante la procedura selettiva di cui al capo III del presente Regolamento.

ART. 5 – Riconoscibilità e caratteristiche delle vetture

Le autovetture adibite al servizio portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge 21/92.

I veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio, dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti in conformità alle disposizioni della Regione Lombardia.

Le autovetture adibite al servizio devono essere dotate di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata

ART. 6 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio

Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

1. obbligo di disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza di Marcallo con Casone definita ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20;
2. il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Marcallo con Casone per qualunque destinazione;
3. le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente debbono essere effettuate presso le rispettive rimesse o presso la sede del vettore;
4. la rimessa e la sede del vettore devono avere le seguenti caratteristiche:
 - essere pubblicizzate all'esterno con targhe o simili onde essere rese conoscibili al pubblico
 - essere facilmente e liberamente accessibili da chi intenda usufruire del servizio;
 - indirizzi e numeri di telefono devono essere pubblicizzati, con appositi cartelli, predisposti dall'Amministrazione Comunale, presso le fermate autobus del servizio pubblico;
5. la prestazione del servizio non è obbligatoria e quindi è data facoltà al titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di rifiutarla. Tuttavia ciò non può pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio, la Polizia Locale effettua i dovuti accertamenti sul territorio comunale.

CAPO II – LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 7 – Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

1. idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione previsto dal vigente codice della strada;
2. iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio;
3. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
4. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto 3;
5. non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimenti di revoca dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per l'assegnazione di una nuova autorizzazione.

Nei casi di cui ai punti 3 e 4 il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

CAPO III – L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

ART. 8 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate mediante apposito bando di concorso per titoli a singole persone fisiche di età non superiore a 60 anni che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il bando è indetto secondo i tempi e le modalità stabilite dall’Ufficio Commercio ed è reso pubblico all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e su ogni altro mezzo di informazione istituzionale.

ART. 9 – Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- numero delle autorizzazioni da assegnare;
- requisiti richiesti per l’esercizio della professione;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- indicazione del termine entro il quale il procedimento verrà chiuso;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

ART. 10 – Titoli oggetto di valutazione

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio, l’ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- periodi di servizio prestati in qualità di titolare, dipendente o altro titolo di un’impresa o che gestisce il noleggio con conducente: punti 6 a semestre, fino ad un massimo di otto semestri.
- disponibilità di autorimessa con contratto già registrato o di proprietà non a titolo gratuito; minimo due anni punti 4, per ogni anno in più punti 0,5, senza contratto ma con impegno di attrezzare autorimessa punti 1.
- vettura già in possesso, anche se attualmente destinato ad uso privato ma con le caratteristiche indicate nel presente regolamento, allegando fotocopia della carta di circolazione e/o numero di telaio o eventuale numero di matricola, punti 1.
- non essere titolare di licenza di autonoleggio con conducente mediante autovettura punti 3, a scalare una licenza punti 2, a scalare due licenze punti 1,5, a scalare tre licenze punti 1, oltre zero.
- conoscenza lingua inglese punti 0,5.
- dichiarazione di impegno a stazionare sul territorio in orari da concordare; per 1 giorno settimanale punti 4, per ogni giorno in aggiunta punti 0,5.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti..

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio e qualora non possa essere utilmente applicato l’art. 8, comma 4, della L. 21/92, si darà la precedenza in graduatoria al più anziano d’età.

ART. 11 – Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo, dichiarando il vincitore del concorso.

Il rilascio del titolo, ad opera del Responsabile di Servizio, è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

A tale scopo, il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, dovrà produrre la seguente documentazione entro 4 mesi dalla data di notificazione della comunicazione dell'avvenuta assegnazione:

1. certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
2. certificato comprovante l'iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio;
3. certificato di cittadinanza per i cittadini dell'Unione Europea e certificato di reciprocità per cittadini extracomunitari, come da normativa per accesso al lavoro;
4. autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 252/1998;
5. dichiarazione dell'ASL attestante l'idoneità all'esercizio del servizio;
6. documento comprovante il possesso dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.

L'imprenditore privato assegnatario dell'autorizzazione dovrà svolgere l'attività di noleggiatore in via esclusiva, ai sensi dell'art. 7 della Legge 21/92.

Entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere iniziata l'attività e prodotta la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 443/85;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese non aventi le caratteristiche di cui sopra;
- carta di circolazione del veicolo;
- certificato di proprietà del veicolo;
- certificato assicurativo del veicolo.

ART. 12 – Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione, una volta concessa, ha validità a tempo indeterminato. Tuttavia nel caso in cui si dovesse verificare il venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio può procedere, nel rispetto della normativa di cui alla legge n. 241/1990 s.m.i., al ritiro dell'autorizzazione stessa.

ART. 13 – Forme giuridiche di gestione

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 1 della Legge 21/1992.

Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 14 – Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per atto tra vivi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, nel termine perentorio di 1 anno, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia compiuto sessant'anni di età;
- sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Qualora il trasferimento non si perfezionasse nell'arco dell'anno, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art 7 del presente Regolamento ovvero l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato da questi, nel termine perentorio di due anni.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Responsabile del Servizio autorizza, previa apposita domanda di voltura, il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al deposito presso l'Ufficio Commercio della seguente documentazione:

- contratto di cessione stipulato nelle forme previste dalla Legge 12 agosto 1993, n. 310;
- dichiarazione di successione.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

ART. 15 – Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia all'Ufficio Commercio.

CAPO IV – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 16 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 30 giorni deve essere comunicata nel termine di due giorni, all'Ufficio Commercio, e deve essere motivata da comprovata necessità.

ART. 17 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- comportarsi con correttezza, civilmente e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare alla Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne faccia richiesta;
- tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio e l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
- tenere a bordo del mezzo il certificato di abilitazione previsto dal vigente Codice della Strada;
- tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

a. fumare durante il trasporto del cliente;

- far salire sul veicolo persone diverse da quelle che hanno ordinato la corsa;
- portare animali propri in vettura;
- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- acquisire clientela su aree pubbliche non autorizzate dal Comune;
- rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- deviare, di propria iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero.

ART. 18 – Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- fumare in vettura;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 19 – Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 20 – Trasporto portatori di handicap

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per far accomodare in vettura i soggetti portatori di handicap e per caricare gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 21 – Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti e nel rispetto della tariffa chilometrica minima e massima stabilita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 13, comma, 4 della Legge 21/1992.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse, nei propri veicoli ed hanno facoltà di esporle nelle strutture ricettive presenti sul territorio e negli Uffici Pubblici.

ART. 22 – Contachilometri

I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere preventivamente informati il cliente e la Polizia Locale.

ART. 23 – Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il Responsabile di Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti.

La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque trenta giorni nell'arco dell'anno;
- l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 24 – Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati all'Ufficio Commercio, che esperiti gli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Locale, adotta i conseguenti provvedimenti.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio Commercio e Polizia Locale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 25 – Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale ed agli operatori delle forze dell'ordine secondo la rispettiva normativa di riferimento.

ART. 26 – Idoneità dei mezzi di servizio

La Polizia Locale, ogni qualvolta ne rilevi la necessità, dispone verifiche sull'idoneità dei mezzi allo svolgimento del servizio.

La Polizia Locale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

E' fatto obbligo di sottoporre le autovetture adibite al servizio ai controlli periodici dei gas di scarico previsti dalle normative vigenti.

CAPO VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni al presente Regolamento:

1. violazione dell'art. 12, comma 1;
2. violazione dell'art.16, comma 2;
3. violazione dell'art.17;
4. violazione dell'art.24, comma 2;
5. violazione dell'art.26, comma 3;
6. violazione delle norme previste dal successivo art. 28.

Per l'accertamento di tali violazioni si applicano le disposizioni del testo vigente della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 28 – Sospensione dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, previa diffida all'interessato, dichiara la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:

- violazioni delle norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- violazione dell'art. 6, comma 1 del presente Regolamento;
- violazione degli obblighi di cui all'art. 17, lettere j, k, l del 1° comma e lettere e, g, i del 2° comma;
- violazione della disposizione concernente la riconoscibilità delle vetture di cui all'art. 5, comma 1;
- violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap previste dall'art. 20;
- violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27;
- violazione dell'art. 21, comma 3.

ART. 29 – Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, previa diffida all'interessato, dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

1. irrogazione di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio;
2. mancata attivazione del servizio nel termine previsto dall'art. 16, comma 1;
3. mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi, in ciascun anno, salvo il caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza comprovati da idonea documentazione. Qualora, da accertamenti effettuati sul territorio dalla Polizia Locale, emerga che l'operatore non svolge effettivamente il servizio, il Responsabile del Servizio può diffidare il titolare dell'autorizzazione a comprovare, con idonea documentazione, l'effettivo svolgimento del medesimo.

ART. 30 – Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione qualora in capo al titolare dell'autorizzazione venga meno uno dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 31 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza

dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 – Abrogazione norme precedenti

Ogni normativa precedentemente emanata dal Comune in contrasto con il presente Regolamento è abrogata dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

SOMMARIO

CAPO I	IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA	Pag. 2
Art. 1	Definizione del Servizio	Pag. 2
Art. 2	Disciplina del Servizio	Pag. 2
Art. 3	Condizioni di esercizio	Pag. 2
Art. 4	Numero delle autorizzazioni	Pag. 2
Art. 5	Riconoscibilità e caratteristiche delle vetture	Pag. 2
Art. 6	Criteri generali per lo svolgimento del servizio	Pag. 3
CAPO II	LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	Pag. 3
Art. 7	Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore	Pag. 3
CAPO III	L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	Pag. 4
Art. 8	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	Pag. 4
Art. 9	Contenuti del bando	Pag. 4
Art. 10	Titoli oggetto di valutazione	Pag. 4
Art. 11	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	Pag. 4
Art. 12	Validità dell'autorizzazione	Pag. 5
Art. 13	Forme giuridiche di gestione	Pag. 5
Art. 14	Trasferibilità dell'autorizzazione	Pag. 5
Art. 15	Rinuncia all'autorizzazione	Pag. 6
CAPO IV	L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	Pag. 6
Art. 16	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	Pag. 6
Art. 17	Comportamento del noleggiatore durante il servizio	Pag. 6
Art. 18	Comportamento degli utenti	Pag. 7
Art. 19	Interruzione del trasporto	Pag. 7
Art. 20	Trasporto portatori di handicap	Pag. 7
Art. 21	Tariffe	Pag. 7
Art. 22	Contachilometri	Pag. 7
Art. 23	Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente	Pag. 8
Art. 24	Reclami	Pag. 8
CAPO V	VIGILANZA SUL SERVIZIO	Pag. 8
Art. 25	Addetti alla vigilanza	Pag. 8
Art. 26	Idoneità dei mezzi di servizio	Pag. 8
CAPO VI	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Pag. 8
Art. 27	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pag. 8
Art. 28	Sospensione dell'autorizzazione	Pag. 9
Art. 29	Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 9
Art. 30	Revoca dell'autorizzazione	Pag. 9
Art. 31	Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	Pag.10
CAPO VII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	Pag.10
Art. 32	Abrogazione norme precedenti	Pag.10
	FONTI NORMATIVE	Pag.12

Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- articoli 68 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 e art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;
- Legge Regionale 31 gennaio 1987, n. 9;
- D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20;
- Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22.